

ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO VEICOLI

ANNO 2016

(in armonia con la normativa dell'Unione Europea)

INDICE

Premessa	pag. 3
Definizioni	pag. 4
Descrizione dell'attività del Contraente/Assicurato	pag. 5
Norme che regolano l'Assicurazione in generale	pag. 7
Condizioni che regolano l'Assicurazione Incendio e Furto	pag. 10
Condizioni particolari	pag. 14
Dichiarazioni ai sensi dell'art. 1341 C.C.	pag. 16
Allegati 1 Elenco autobus e filobus	pag. 17
Allegato 2 Elenco autovetture, autocarri, motoveicoli, macchine operatrici, rimorchi	pag. 18
Andamento sinistrosità CVT 2011-2015	pag. 19

PREMESSA

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del D.Lgs.209/05 e del D.Lgs.163/06 di recepimento della direttiva 17/CE/04 nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche sottosoglia e alle disposizioni che in tema di contratti siano presenti nella legge Finanziaria afferente l'esercizio.

Le condizioni del seguente Capitolato, sottoscritto per accettazione, prevalgono sulle Condizioni Generali e Particolari della relativa Polizza Assicurativa.

Vengono inoltre richiamate l'entrata in vigore dal 18.10.2015 e le progressive attuazioni delle norme in materia Assicurativa RCA contenute nel D.M. 110 del 09.08.2013, in riferimento alla dematerializzazione dei contrassegni assicurativi.

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione redatto in conformità al Capitolato d'Oneri.

POLIZZA

Il contratto che prova l'assicurazione.

CAPITOLATO

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente, sottoscritto e parte integrante del contratto.

Le condizioni del seguente Capitolato, sottoscritto per accettazione, prevalgono sulle Condizioni Generali e Particolari della relativa Polizza Assicurativa.

COMPAGNIA

L'Impresa Assicuratrice

CONTRAENTE/ASSICURATO

Azienda Mobilità e Trasporti – GENOVA AMT S.p.A.

BROKER:

Ital Brokers S.p.A. –Genova

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

PREMIO

La somma dovuta alla Compagnia.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

INCENDIO

Combustione con fiamma di beni materiali che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuta a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuto ad esplosione.

VEICOLI

Qualunque mezzo di locomozione terrestre (compresi i locomotori e motocarrelli ferroviari) indicati negli allegati o nelle appendici alla polizza.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA GENOVA

La Contraente/Assicurata ha per oggetto l'organizzazione e la gestione della mobilità nelle aree urbane ed extraurbane e in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva del trasporto, sia direttamente, sia indirettamente ed anche mediante subaffidamento a terzi, la gestione, la valorizzazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto, di beni ed infrastrutture funzionali alla mobilità delle persone nelle aree urbane ed extraurbane, nonché lo svolgimento di servizi afferenti alla mobilità delle persone.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo la Società svolge i seguenti servizi o funzioni o attività:

- a) la gestione di servizi di trasporto di persone o cose, quale proprietaria, comodataria, locataria o detentrica di veicoli e fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi, anche per conto terzi, su strada, su rotaia (Ferrovia Genova Casella), marittimi (navebus), con impianti a fune, e più in generale ad impianto fisso;
- b) la gestione di servizi di noleggio, di trasporto turistico, di trasporto in aree private, a chiamata, scolastico, per disabili e similari;
- c) l'acquisto e l'alienazione di autobus, materiale ferroviario, automobilistico per trasporti a impianto fisso e per trasporti di navigazione;
- d) la gestione di raccordi ferroviari;
- e) la gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, la gestione della informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, l'installazione e la manutenzione di sale d'attesa, di paline di fermata intelligenti collegate a sistema S.I.MON, totem informativi ed emettitrici titoli di viaggio, nonché la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il monitoraggio delle corsie riservate;
- f) la progettazione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, della sosta e del segnalamento;
- g) la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e degli impianti tecnologici funzionali al trasporto pubblico locale, quali rimesse e depositi, linee filoviarie, tranviarie, metropolitane, ascensori, ecc., nonché dei veicoli necessari allo svolgimento dei servizi di trasporto di persone e cose o di veicoli diversi, in conto proprio e per conto di terzi, comprese le attività collegate;
- h) la progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- i) la progettazione e gestione di servizi accessori al trasporto turistico quali l'attività di agenzia di viaggio;
- j) la realizzazione di studi, ricerche, indagini, progetti, azioni promozionali nel settore della mobilità, anche per conto terzi;
- k) il mantenimento in efficienza della rete di trasporto pubblico ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria della metropolitana e della Ferrovia Genova Casella;
- l) ogni altra attività relativa alla mobilità delle persone o delle cose;
- m) gestione e valorizzazione di infrastrutture funzionali alla mobilità delle persone;
- n) servizi di analisi, ricerca e studio sulla mobilità;
- o) pianificazione, regolazione e controllo del traffico e della mobilità pubblica e privata;
- p) progettazione, realizzazione, e/o gestione di reti, infrastrutture e di sistemi di mobilità;
- q) predisposizione degli atti propedeutici e necessari per l'affidamento della gestione del servizio di trasporto;
- r) studio, pianificazione, progettazione, gestione, organizzazione e prestazione di servizi per la mobilità complementari al trasporto pubblico locale, fra cui, a titolo esemplificativo, quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva secondo i modelli del "car sharing", "bike sharing" e del "car pooling", nonché quelli per l'attuazione dei piani di spostamento dei lavoratori di una stessa azienda, società o ente da casa al posto di lavoro e viceversa;

- s) pianificazione, progettazione, realizzazione manutenzione e gestione di servizi relativi alla viabilità, quali rimozione auto, gestione semafori, sistemi "intelligenti" di trasporto, ecc.;
- t) studio, pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture ed impianti per la sosta, nonché di parcheggi;
- u) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici comunque connesse al traffico, alla mobilità, compresi anche la sosta e i parcheggi, accessi e ZTL e road pricing;
- v) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici funzionali al trasporto pubblico locale, quali rimesse e depositi, linee filoviarie, tranviarie, metropolitane, ascensori, Ferrovia Genova Casella ecc., nonché dei veicoli necessari allo svolgimento dei servizi di trasporto di persone e cose o di veicoli diversi, in conto proprio e per conto di terzi, comprese le attività collegate;
- w) valorizzazione, costruzione, acquisto, alienazione di beni immobili e mobili in relazione alle attività di cui sopra;
- x) gestione del servizio di vigilanza delle corsie, di ausiliari del traffico e delle fermate riservate al trasporto pubblico, vigilanza sulle aree destinate a sosta a pagamento, nonché gestione del servizio di rimozione dei veicoli in sosta d'intralcio;
- y) consulenza, assistenza e servizi nel campo della mobilità;
- z) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nelle attività di cui sopra.

Tali attività potranno essere svolte dalla Società sia per conto proprio sia per conto di enti pubblici o privati.

La Contraente/Assicurata potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento degli scopi sociali e, a questo fine, potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, potrà rilasciare garanzie personali o reali, anche nell'interesse di terzi, e potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese o enti, sia italiani sia stranieri, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

Eventuali successive trasformazioni societarie di AMT Spa verranno recepite nelle polizze in vigore con apposite appendici.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 - Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa e gestisce i contratti per conto dell'assicurato.

Art.2 - Durata del Contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata di 1 anno a decorrere dalle ore 24.00 del 31.12 2015 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza delle ore 24.00 del 31.12.2016.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, motivata dai tempi necessari all'espletamento e alla conclusione delle procedura relative alla gara successiva, verrà concessa proroga fino a tre mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali.

Art.3 - Pagamento del premio - Decorrenza della garanzia

La contraente è tenuta a pagare presso la Società il premio stabilito a seguito delle procedure di gara alle rispettive scadenze. L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se in quel momento il premio è pagato; in caso contrario la decorrenza sarà dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio, ferme restando le scadenze stabilite dalla polizza.

Per quanto riguarda le rate successive, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901, c.c., è concesso il termine di rispetto di 30 giorni; trascorso tale periodo l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno dell'avvenuto pagamento del premio e delle eventuali spese, ferme restando le scadenze stabilite.

Art.4 - Pagamento frazionato del premio annuo

La Contraente provvederà al pagamento della rata di premio per il periodo dal 01.01.2016 al 30.06.2016 entro il 22.12.2015, mentre le successive rate avranno cadenza semestrale, esclusi aumenti a qualsiasi titolo.

Art.5 - Forma delle comunicazioni fra le Parti contraenti

La Società si impegna a concordare con il Broker e con l'Azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto per la quale possono predisporli, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on line, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri e alla cadenza degli incontri periodici di confronto e verifica alla gestione stessa.

Art.6 - Aggravamento del rischio

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio mediante lettera o fax.

Tuttavia, la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1898, c.c., decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso purché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

L'eventuale aggravamento del rischio riveniente dalle imposizioni di legge deve essere contestato dalla Società entro 60 giorni dal suo verificarsi.

Art.7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art.1897, c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.8 - Cessazione del rischio

La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Compagnia, comporta la cessazione del contratto. La Compagnia rinuncia all'incasso delle rate successive a completamento dell'annualità.

Art.9 – Dichiarazioni inesatte del Contraente

La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni della Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892, c.c.

Art.10 - Ispezione ai veicoli assicurati

L'Impresa ha il diritto di visionare i veicoli assicurati ed in tale circostanza il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni richieste.

Art.11 - Obbligo e spese di salvataggio

Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno.

Art.12 - Denuncia del sinistro

L'Assicurato deve:

- a) entro otto giorni dal sinistro o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, darne avviso sommario alla Sede Territoriale oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza;
- b) nei cinque giorni successivi farne dichiarazione regolare e circostanziata alla Procura della Repubblica oppure agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare: il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato.

Se il fatto costituisce reato la denuncia all'Autorità deve essere inviata al più presto dal momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza;

- c) trasmettere una copia di questa dichiarazione, entro i dieci giorni successivi, alla Sede Territoriale oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, accompagnandola con una descrizione del danno subito.

Per ulteriori procedure, ai fini dell'ottimizzazione dei risultati gestionali, si richiama quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

Art.13 - Inadempimento dell'obbligo di salvataggio

Se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio sancito dall'art. 11 perde il diritto al risarcimento; se è inadempiente colposamente l'assicuratore può ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (art.1915, c.c.).

Art.14 - Conservazione delle tracce del sinistro

Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro ed il veicolo danneggiato fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dall'Impresa per la valutazione del danno.

Il Contraente, a richiesta dell'Impresa, deve giustificare l'esistenza ed il valore del veicolo al momento del sinistro, la realtà e l'importanza del danno.

Art.15 - Determinazione dei danni risarcibili

Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- a) non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e quelle da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali;
- b) l'indennizzo non potrà superare il valore del veicolo al momento del sinistro; tale valore si calcola in relazione al tipo di veicolo, condizione, vetustà, uso, adozione di nuove tecnologie od altre cause, tenuto conto di quanto previsto agli artt. 31 - 33;
- c) in caso di mezzo immatricolato meno di sei mesi prima dell'accadimento del sinistro, il calcolo dell'indennizzo viene effettuato sul valore a nuovo;
- d) non sono indennizzabili le spese di immatricolazione o reimmatricolazione del veicolo;
- e) qualora il Contraente, al momento del sinistro, debba scaricare ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA), gli indennizzi saranno effettuati al netto di detta imposta. Se lo scarico dell'IVA non è possibile l'indennizzo comprenderà anche detta imposta
- f) se sono annotati in polizza vincoli a favore di terzi, l'indennizzo dovrà essere pagato con quietanza sottoscritta sia dal contraente che dal beneficiario dei cui effettivi rapporti interni l'assicuratore non è tenuto a conoscere.

Art.16 - Limite massimo di risarcimento

Per i veicoli indicati negli allegati l'Impresa è tenuta a provvedere all'indennizzo a primo rischio assoluto nel limite massimo di €. 10.000.000,00 per sinistro e di €. 20.000.000,00 per anno assicurativo, fermo il valore indicato per ciascun veicolo nelle tabelle allegate e/o nei dati contabili dell'Azienda.

Art.17 – Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio sono stipulate separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art.18 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verificano in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale anche rateale.

Art.19 – Clausola Broker

La gestione del presente contratto è affidata alla Ital Brokers SpA -, via Albaro 11 - Genova, in qualità di broker di assicurazione dell' AMT, Azienda Mobilità e Trasporti – Genova SpA

La Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti e tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto potranno avvenire anche per il tramite del suddetto broker.

Le parti si danno reciprocamente atto che il compenso del broker è, come da prassi di mercato, a carico della/e Società aggiudicataria/e.

Art.20 – Rinvio alle norme di legge ed ai Regolamenti attuativi

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D. Lgs. n. 209/05 ed evoluzione regolamentare attuativa. Eventuali modifiche di legge e Regolamenti Attuativi del D. Lgs. n. 209/05 che intercorrano nel corso di contratto, verranno valutate dalle parti ed inserite nel corso della vigenza del contratto o in sede di proroga.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

Art.21 – Interpretazione del Contratto

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

Art.22 - Foro Competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO VEICOLI

Art.23- Oggetto dell'Assicurazione

A) Incendio

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire a primo rischio assoluto, all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati negli allegati e nelle successive modifiche di tali elenchi in relazione alla gestione del Libro Matricola, in conseguenza di incendio, qualunque ne sia stata la causa, salve le eccezioni indicate agli articoli successivi.

b) Furto

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono a risarcire a primo rischio assoluto all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati negli allegati e nelle successive modifiche di tali elenchi in relazione alla gestione del Libro Matricola, in conseguenza del furto (totale o parziale consumato o tentato

Le garanzie sub a) e b) sono estese a tutto il parco automezzi dell'assicurato e/o di terzi purché detenuti in conto lavorazione, in conto vendita, in uso, in deposito e custodia anche a seguito di rimozione e simili.

In riferimento ai veicoli indicati negli allegati e nelle successive modifiche di tali elenchi in relazione alla gestione del Libro Matricola, la garanzia è operante anche nel caso che siano dati in locazione ai sensi dell'art. 87, comma 5, D.Lgs.30/4/92 n.285 e successive modifiche, anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato, indicati in apposita appendice.

Art.24 - Rischi inclusi nell'assicurazione incendio

a) Sono parificati ai danni da incendio quelli, materiali e diretti, prodotti ai veicoli assicurati da:

- fulmine;
- esplosione verificatasi in relazione all'attività dichiarata in polizza;

b) Sono inclusi nella garanzia:

- gli accessori e gli impianti fissi;
- i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato;
- i dispositivi di bordo installati sui veicoli identificati dal Contraente facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato (Simon) della rete di trasporto;

- per gli automezzi azionati da motore a benzina, nafta o gasolio, GPL o metano, anche i danni che lo scoppio del carburante contenuto negli automezzi assicurati e destinato al funzionamento dei motori può provocare agli automezzi stessi;
- le spese di sgombero dei residui del sinistro;
- i danni materiali e diretti provocati da scoppio, autocombustione (combustione spontanea senza fiamme), caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate.

c) **Ricorso Terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale convenuto di € 800.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, ivi compresi gli immobili locati dall'assicurato per i rimessaggi.

d) Sono inclusi inoltre i danni verificatisi in conseguenza di atti di vandalismo, di scioperi, di tumulti popolari e di sommosse con il limite di risarcimento per sinistro e anno di € 1.500.000,00.

Per tali garanzie la Società non risponde dell'ammontare dei primi € 5.000,00 di ogni singolo sinistro.

e) L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate e quelli di terzi in deposito e custodia anche a seguito di rimozione;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo

Art.25 - Rischi esclusi dall'assicurazione incendio

Sono esclusi dalla garanzia i danni prodotti da incendio ed esplosione:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato (art. 1900, 1° comma, c.c.), ferma restando la validità della garanzia per il II° e III° comma dello stesso art.1900, c.c.;
- d) determinati da trombe d'aria, da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, mareggiate e frane.

Art.26 - Rischi inclusi nell'assicurazione furto

Sono compresi in garanzia:

- a) i danni prodotti ai veicoli nell'esecuzione ed in conseguenza del furto;
- b) i danni conseguenti al furto, rapina o vandalismo di accessori audiovisivi quali apparecchi radio, radiotelefonici, registratori e simili;
- c) i danni conseguenti al furto, o vandalismo subiti da dispositivi vari ed eventuali attrezzature e dotazioni in uso al veicolo;
- d) i danni conseguenti al furto o a vandalismo subiti da dispositivi di bordo, installati sui veicoli identificati dal Contraente, facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato (Simon) della rete di trasporto.

Per tali garanzie, limitatamente agli atti di vandalismo la Società non risponde dell'ammontare dei primi € 2.000,00 di ogni singolo sinistro

Art.27 - Estensione territoriale delle garanzie

Le garanzie sono operanti quando i veicoli si trovino in qualunque condizione (nei depositi, nei sottotetti, all'aperto, fermi, in moto, in circolazione, in riparazione, ecc.) entro gli stessi confini territoriali previsti nella garanzia R.C.A.

Art.28 - Elementi per il calcolo del Premio

L'importo del premio complessivo relativo al primo anno contrattuale sarà determinato dall'offerta complessiva presentata in gara per Incendio e Furto Veicoli, sulla base del valore complessivo dei veicoli risultante all'art. 31. con tasso fisso per tutto il periodo contrattuale.
Sono fatti salvi il conguaglio e la regolazione premio relativa alle variazioni risultanti a libro matricola.

Art.29- Comunicazione annuale dei valori da assicurare da parte del contraente

Il Contraente dopo il primo anno contrattuale e per ogni successivo anno:

a) per i veicoli indicati nell'allegato 1 (autobus e filobus) trasmette l'elenco aggiornato dei veicoli dei quali il valore è calcolato sulla base della tabella di degrado di cui all'art. 31 e/o sui valori a bilancio.

b) per i veicoli indicati nell'allegato 2 (altri veicoli) trasmette l'elenco aggiornato dei veicoli con il rispettivo valore commerciale di proprietà di AMT SpA.

I valori di cui sopra vengono comunque determinati secondo la dinamica dei prezzi commerciali per ciascun mezzo.

Art.30 - Polizza a libro matricola e regolazione del premio

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli all'atto della stipulazione della polizza e successivamente.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola è ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi.

a) Il valore degli autobus e filobus, singolarmente indicati, ed inclusi nel libro matricola alla data di stipulazione della polizza, sono determinati per ciascun veicolo sulla base della tabella di degrado di cui all'art. 30, così come quantificati nell'allegato 1. Il valore degli autobus e filobus iscritti nel libro matricola successivamente è determinato dal prezzo d'acquisto (IVA esclusa) ovvero dal valore di riferimento di contratti di leasing;

b) i valori complessivi delle autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli ad uso speciale e macchine operatrici identificati con targa, dei rimorchi, sono determinati per ciascun veicolo sulla base del valore commerciale, così come quantificati nell'allegato 2 e 3. Il valore dei suddetti veicoli iscritti nel libro matricola successivamente è determinato dal prezzo d'acquisto (IVA esclusa), ovvero dal valore di riferimento di contratti di leasing.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla forma di comunicazione prevista all'art. 5.

La regolazione del premio annuo deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità assicurativa stessa in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giornata di garanzia, addizionando i premi al lordo delle imposte relativamente ai veicoli inclusi e sottraendo i premi al netto dell'imposte relativamente ai veicoli esclusi.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce al lordo delle imposte.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio riscosso in più al netto dell'imposte.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dalla data di invio dell'atto di regolazione al Contraente, qualora tale atto dovesse riportare dei conteggi errati detti termini verranno posticipati di conseguenza.

Le procedure di attuazione del libro matricola vengono concordate fra le parti, anche a mezzo del regolamento di gestione, realizzate anche con forme di gestione on line.

Art. 31 - Degrado Convenzionale – Criteri di indennizzo

Con riferimento ai veicoli indicati negli allegati, l'Impresa a nessun titolo, potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata per i singoli veicoli.

a) Danno parziale ai veicoli

Nel caso di danno parziale ai mezzi indicati nell'allegato n. 1 (autobus e filobus) il risarcimento dei danni avverrà applicando solo ai costi relativi alle parti di ricambio la seguente tabella prendendo come riferimento il valore d'acquisto, rilevabile dalla documentazione contabile aziendale :

1° Semestre	indennizzo al	100%
2° Semestre	"	90%

2° Anno	“	85%
3° Anno	“	80%
4° Anno	“	70%
5° Anno	“	55%
6° Anno	“	47,5%
7° Anno fino al 13°	“	2,5% in meno ogni anno
14° Anno e successivi		20%

Nel caso di danno parziale ai mezzi indicati nell'allegato n. 2 (autovetture ed veicoli ausiliari) per i danni parziali il risarcimento sarà pari alle spese documentate prodotte dall'Assicurato. Le parti non riparabili che, per tale motivo sono state sostituite con parti nuove, saranno liquidate senza tener conto del degrado d'uso dovuto a vetustà o ad usura purché dalla data di prima immatricolazione non siano trascorsi più di sei mesi.

a1) Valore commerciale complessivo dell'intero parco aziendale sulla base delle tabelle di cui al presente articolo è pari ad €. 30.000.000,00 (utile ai fini del danno parziale)

a2) Se, in caso di sinistro, la riparazione e/o il ripristino del mezzo danneggiato venisse effettuato direttamente dalla Contraente, l'Impresa rimborserà il costo dei materiali utilizzati ed il costo-azienda lordo della manodopera utilizzata per eseguire la riparazione o il ripristino.

b) Danno totale ai veicoli

Nel caso di perdita totale ai mezzi indicati nell'allegato n. 1 (autobus e filobus) il risarcimento dei danni avverrà sulla base dei valori indicati sul bilancio aziendale con un minimo di indennizzo pari ad €. 7.000,00.

Nel caso di danno totale ai mezzi indicati nell'allegato n. 2 (autovetture ed veicoli ausiliari) il risarcimento sarà pari al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro – stabilito in base alla media delle quotazioni di "Eurotax Giallo" ed "Eurotax Blu" - con il limite del valore indicato in polizza.

b1) Valore a bilancio residuo totale pari ad €. 27.000.000,00 (utile al fine del danno totale)

b2) E' considerata **"perdita totale del veicolo"** il caso in cui le spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro

c) Limite massimo di indennizzo a primo rischio assoluto €. 10.00.000,00 per sinistro e €. 20.000.000,00 per anno assicurativo.

Art.32 - Pagamento dell'indennità

Il pagamento dell'indennità è eseguito dall'Impresa alla sede del Contraente contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di liquidazione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 24 c).

Art.33 - Recupero del veicolo rubato

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente è tenuto non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa.

Il valore del recuperato, realizzato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa se questa ha pagato integralmente, se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito fra le parti in proporzione del danno sopportato.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO VEICOLI

Art.34 - Estensione garanzia

Nella presente devono intendersi assicurati tutti i veicoli di proprietà e/o uso della Contraente.

La Contraente si impegna a comunicare, nelle forme previste, ogni mutamento che avvenga nel corso dell'anno assicurativo affinché si possa procedere al termine dello stesso, alla eventuale Regolazione del Premio, calcolata in base alle comunicazioni.

Art.35 - Eventi atmosferici

A parziale deroga delle Condizioni che regolano l'assicurazione la Società risponde dei danni materiali diretti arrecati a tutti i veicoli assicurati causati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, nonché dei danni materiali e diretti subiti per effetto di inondazione, alluvione, allagamento da acqua in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 5.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà , per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, somma maggiore di € 500.000,00.

Art.36 - Obbligo dell'Impresa di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

L'impresa delegataria fornisce al Broker e all'Azienda semestralmente i dati afferenti lo stato dei sinistri (aperti, liquidati e/o riservati e relativi importi, senza seguito, in particolare il rapporto sinistri a premi di primo anno riferito all'esercizio trascorso e all'aggiornamento di quelli precedenti, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati, così come previsto dal D. Lgs. n. 209/05.

Art.37 - Coassicurazione

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911, c.c., rispondendo in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto la cui scelta deve tenere conto delle osservazioni contenute nel parere dell'autorità garante della concorrenza e del mercato (bollettino n. 47 del 2/12/1997).

La scelta delle coassicuratrici deve avvenire all'atto dell'offerta e comunicata alla stazione appaltante con i riferimenti di eventuale appartenenza a gruppi, così come avviene nell'istituto dell'avvalimento.

Art.38 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART.1341 C.C.

Agli effetti dell'art.1341, c.c., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle norme e condizioni che regolano l'assicurazione.

- Art. 2 Durata del contratto
- Art. 3 Pagamento del premio - Decorrenza della garanzia
- Art. 4 Pagamento frazionato del premio annuale
- Art. 9 Dichiarazioni inesatte del Contraente
- Art. 13 Inadempimento dell'obbligo di salvataggio
- Art. 31 Degrado Convenzionale – Criteri di indennizzo
- Art. 34 Estensione di Garanzia
- Art. 36 Obbligo dell'Impresa di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio
- Art. 37 Coassicurazione
- Art. 38 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Genova, lì

IL CONTRAENTE

COMPAGNIA ASSICURATRICE

ALLEGATO N ° 1
costituente parte integrante del capitolato di assicurazione afferente
la copertura Incendio e Furto Veicoli

**AUTOBUS E FILOBUS IN SERVIZIO URBANO di proprietà o un uso di AMT SPA al
30.09.2015.**

tipologia	numero
autobus	684
filobus	18

*N.B. Gli elenchi degli autobus e dei filobus compresi nell'allegato A sono disponibili presso
AMT in formato excel*

Genova, lì

IL CONTRAENTE

COMPAGNIA ASSICURATRICE

ALLEGATO N ° 2

costituente parte integrante del capitolato di assicurazione afferente
la copertura Incendio e Furto Veicoli

AUTOVETTURE, AUTOCARRI, VEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO, VEICOLI PER USO SPECIALE, MOTOVEICOLI, MACCHINE OPERATRICI, RIMORCHI di proprietà o un uso di AMT SPA al 30.09.2015

tipologia	numero
ausiliari	53

N.B. Gli elenchi degli automezzi compresi nell'allegato B sono disponibili presso AMT in formato excel

Genova, lì

IL CONTRAENTE

COMPAGNIA ASSICURATRICE